

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	99
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	100
Interventi per il settore ittico. C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri (<i>Esame e rinvio</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 25 gennaio.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è iniziato lo scorso 24 gennaio ed è proseguito il giorno successivo; nella seduta del 31 gennaio si è poi svolta l'audizione dei responsabili del Servizio fitosanitario centrale.

Ricorda altresì che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il parere di competenza sul provvedimento.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, sottolinea che la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere negativo sullo schema, motivato essenzialmente dal mancato raggiungimento di un accordo tra le regioni e il Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'articolo 40 e, in particolare, alla destinazione dei proventi delle sanzioni e delle tariffe.

Ritiene pertanto utile che la Commissione proceda, come già prospettato, all'audizione dei rappresentanti della Con-

ferenza delle regioni e delle province autonome, per approfondire la questione e auspicabilmente contribuire alla sua soluzione.

Corrado CALLEGARI (LNP) condivide la proposta del relatore.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con la proposta del relatore.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, concordando, fa presente che l'audizione proposta potrà essere calendarizzata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2011.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 dicembre 2009 il relatore De Camillis ha svolto la relazione introduttiva e si è aperto il dibattito. Nella seduta del 31 gennaio, il relatore ha poi integrato la sua relazione.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, fa presente che il recente decreto-legge n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, prevede all'articolo 27 una semplificazione della procedura per l'esercizio da parte dei produttori agricoli della vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante. In particolare, si prevede che la vendita diretta è soggetta a mera comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

Al riguardo, osserva che le proposte di legge in esame mantengono la loro importanza anche dopo tale intervento normativo, poiché contengono ulteriori misure per la valorizzazione e la tutela dei prodotti a filiera corta e di qualità.

Quanto al seguito dell'esame, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla redazione di un testo unificato e propone che a tal fine si proceda all'istituzione di un Comitato ristretto.

Giuseppina SERVODIO (PD) concorda con la proposta del relatore, che potrà contribuire ad accelerare i tempi di esame.

Teresio DELFINO (UdCpTP) condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto.

Viviana BECCALOSSO (PdL) si associa alla proposta di proseguire i lavori in Comitato ristretto, invitando il relatore a procedere sin d'ora all'attività preliminare alla redazione di un testo unificato.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire le designazioni dei componenti il Comitato. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, rileva che le proposte di legge in titolo contengono disposizioni volte a sostenere il comparto della pesca, da tempo in crisi strutturale a causa, da un lato, dell'aumento dei costi di produzione (dovuti prevalentemente all'aumento del gasolio), dall'altro, delle riduzioni alla capacità di pesca imposte dalla normativa europea in ragione della necessità di preservare le risorse biologiche esistenti.

La Commissione si è ultimamente occupata del settore, esaminando lo schema di decreto legislativo (atto n. 426) recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca, che ha ridefinito le figure soggettive che svolgono l'attività di pesca ed ha introdotto, secondo quanto prescritto dall'Unione europea, il sistema sanzionatorio a punti. Da ultimo, con il decreto-legge n. 216 del 2011, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, utilizzando le risorse stanziata dalla legge di stabilità 2012, quantificate dalla Tabella C in 6 milioni e 214 mila euro per il triennio 2012-2014.

Inoltre, la Commissione ha già avviato l'esame delle proposte della Commissione europea di riforma della politica comune della pesca, le quali, nell'obiettivo di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse alieutiche, prevedono azioni volte a combattere la pesca illegale e a ridurre la sovraccapacità, ad eliminare i rigetti in mare attraverso l'obbligo di sbarco, ad attribuire maggiori poteri alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, ad istituire un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili per le grandi flotte, ad abbandonare i sussidi legati alle flotte e a creare un meccanismo unico di intervento per l'ammasso.

Le proposte in esame si collegano, quindi, anche a tali riforme, prevedendo modifiche di carattere normativo che possano agevolare il comparto, attraverso l'estensione dell'ambito operativo di taluni strumenti e la semplificazione di taluni oneri burocratici gravanti sul settore.

In particolare, la proposta di legge C. 2236 Oliverio prevede, all'articolo 1, che venga istituito presso il Ministero delle politiche agricole un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione permanente di 10 milioni annui, al fine di realizzare nuovi investimenti nelle imprese del settore. Prevede inoltre, all'articolo 2, comma 1, che le somme stanziata dal decreto legislativo n. 226 del 2001 siano destinate agli imprenditori ittici (e alle loro forme associate) per potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa, tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative e promozione dell'aggiornamento professionale.

L'articolo 2, comma 2, prevede poi la facoltà di opzione, per i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, per l'applicazione delle disposizioni in materia previdenziale di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 (con la quale è stato posto, per tutti i lavoratori marittimi, il definitivo passaggio nel sistema comune dell'assicurazione generale obbligatoria), in luogo di quelle della legge 13 marzo 1958, n. 250 (regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima). L'articolo 2, ai commi 3 e 4, prevede: di includere tra le navi cui si applica la legge n. 413 del 1984 tutte quelle iscritte nei registri delle navi minori e non solo quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione (navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o navi con apparato motore superiore a 25 cavalli); di disporre l'applicazione della medesima legge, in luogo delle disposizioni della legge n. 250 del 1958, ai marittimi iscritti negli elenchi dei

pescatori addetti alla piccola pesca, esercanti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.

L'articolo 3, comma 1, prevede che nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato e delle regioni vengano definiti gli obiettivi da perseguire con gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi della programmazione negoziata nel settore della pesca, prevedendo che, nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento sia destinato alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore.

L'articolo 4 prevede che le regioni possano istituire i distretti ittici.

L'articolo 5 stabilisce che le associazioni nazionali della pesca possono istituire i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca.

L'articolo 6 reca modifiche alla composizione e alle modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

L'articolo 7 prevede una riserva del 30 per cento al settore della pesca nell'ambito del riparto delle risorse che lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome in materia di agricoltura e pesca. L'articolo 8 prevede parimenti una riserva del 35 per cento dei finanziamenti previsti nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative. L'articolo 9 stabilisce una riserva del 40 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

L'articolo 10 reca l'estensione al settore della pesca delle iniziative relative alla programmazione negoziata, al sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, di cui alla legge n. 144 del 1999.

L'articolo 11, prevede l'applicazione del canone demaniale marittimo a titolo ricognitorio, ovvero del canone fissato in misura ridotta rispetto a quello ordinario ed avente la funzione di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene.

Ancora, l'articolo 12 reca l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'istituzione del registro delle imprese di pesca.

L'articolo 13 depenalizza l'illecito costituito dalla pesca di esemplari ittici « sotto-taglia », punendo tali fattispecie in via amministrativa con sanzione pecuniaria tra 1.000 e 6.000 euro.

L'articolo 14 reca l'esenzione dalle imposte dirette e dall'IRAP dei premi previsti per l'arresto definitivo delle attività di pesca.

L'articolo 15 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande, degli atti e della relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore della pesca e a quello dell'acquacoltura.

L'articolo 16 dispone che l'accertamento sull'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera debba essere effettuato entro un mese dalla data della richiesta; decorso tale termine, l'accertamento si intende effettuato positivamente.

L'articolo 17 prevede l'esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati per via elettronica per le navi italiane che si assentano dal porto per un periodo non superiore a 24 ore.

Infine, l'articolo 18 reca la copertura finanziaria.

Fa presente quindi che la proposta di legge C. 2874 Nastri è composta di 4 articoli.

L'articolo 1 definisce, al comma 1, l'ambito di applicazione, prevedendo che il provvedimento si applica alla pesca effettuata in mare e nelle acque interne. Il comma 2 fornisce una definizione inerente l'attività di pesca.

L'articolo 2 reca una serie di misure di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare, il comma 1 estende l'ambito operativo del vigente regime speciale IVA

per i produttori agricoli in modo da applicarlo alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari. Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari abbiano la facoltà di applicare il regime fiscale dei « contribuenti minimi », senza alcuna limitazione del volume d'affari, di apportare una riduzione del reddito imponibile derivante dall'accertamento in base ai parametri presuntivi pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà e di applicare un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

L'articolo 3 dispone infine talune misure di semplificazione e in materia di collaudo, tra le quali, l'applicazione alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro 40 miglia dalla costa, del regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 218 del 2002 nonché di talune disposizioni espressamente indicate nel testo relative alle caratteristiche necessarie dei mezzi di salvataggio e dei sistemi di comunicazione. Viene, poi, previsto, che il regolamento in esame dovrà essere modificato ai fini del suo adeguamento con le disposizioni introdotte.

L'articolo 4 reca, da ultimo, la copertura finanziaria.

Luciano AGOSTINI (PD), osservando preliminarmente che le due proposte in esame appaiono diverse, in quanto la proposta del deputato Oliverio si presenta come una legge di riferimento per il settore, ritiene opportuno procedere all'audizione delle categorie interessate, per una valutazione aggiornata delle misure necessarie al comparto. Inoltre, ritiene che alcune questioni trattate nelle proposte debbano essere considerate anche alla luce della riforma della politica comune della pesca avviata in sede europea, profilo per il quale ritiene opportuno procedere all'audizione delle istituzioni europee.

Invita pertanto la Commissione a valutare come procedere nell'esame, anche al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

Corrado CALLEGARI (LNP) ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame delle proposte di riforma della politica comune della pesca, manifestando in tale ambito la volontà di procedere all'audizione dei rappresentanti delle istituzioni europee.

Ricorda poi che si è deciso di discutere le risoluzioni presentate dai gruppi per far fronte all'emergenza del settore della pesca. Al riguardo, esprime perplessità per il fatto che il Governo non abbia assicurato la sua partecipazione ai lavori di questa settimana, determinando un ulteriore rinvio della trattazione delle risoluzioni che si aggiunge ad altri rinvii dovuti a varie cause.

Auspica pertanto che la Commissione la prossima settimana possa finalmente procedere alla discussione delle risoluzioni, che investono problemi di particolare urgenza.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, concordando, avverte che l'Ufficio di presidenza si farà carico dell'esigenza manifestata dal collega Callegari.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel condividere i rilievi del collega Callegari, sottolinea l'opportunità di ascoltare le rappresentanze del mondo della pesca sui provvedimenti in discussione.

Corrado CALLEGARI (LNP) precisa di condividere l'opportunità di procedere ad audizioni, ribadendo tuttavia che le risoluzioni hanno ad oggetto questioni sulle quali è necessario impegnare il Governo con urgenza.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene utile procedere nell'esame delle proposte di legge, svolgendo anche audizioni e procedendo eventualmente alla nomina di un Comitato ristretto per definire il testo. Sottolinea tuttavia che le

risoluzioni recentemente presentate dai gruppi si propongono di affrontare l'emergenza del settore della pesca e devono quindi essere discusse con urgenza, su un binario diverso da quello delle proposte di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, concorda con le indicazioni emerse dal dibattito e con l'opportunità di procedere ad audizioni, per approfondire le questioni

oggetto delle proposte di legge e definire le priorità di intervento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avvertendo che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà definire il programma delle audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.